

LA MARCATURA **CE** PER I PANNELLI IN LEGNO

La Direttiva 89/106/CE (CPD - Construction Product Directive) stabilisce che tutti i pannelli destinati ad essere permanentemente incorporati nelle costruzioni devono recare la marcatura CE. La data di avvio obbligatorio di questa procedura, conseguente all'edizione della Norma europea EN 13986, è il 1° Aprile 2004.

ICILA può far ottenere alle aziende interessate le informazioni e l'autorizzazione relativa. Di seguito esponiamo alcuni chiarimenti sulla applicazione di questa Direttiva.

Prodotti soggetti alla Direttiva

Anzitutto occorre individuare a quali prodotti ci si riferisce. Per pannelli permanentemente incorporati nelle costruzioni si intendono i sottopavimenti, i sottotetti, i rivestimenti di pareti e soffitti e simili. Non rientrano in questa categoria i pannelli che sono utilizzati solo durante la fase della costruzione (pannelli per casseforme, per mezzi di trasporto e simili) e nemmeno i pannelli che, pur soggetti alla stessa Direttiva CPD, sono considerati prodotti intermedi, come quelli destinati a costruire porte o pareti divisorie: in questi casi la marcatura CE dovrà essere apposta dal fabbricante del prodotto finito. Serramenti, pareti divisorie, pavimenti in legno sono soggetti alla Direttiva ma secondo normative specifiche che esulano dall'argomento presente. Per chi produce pannelli da collocare sul mercato tramite rivenditori si pone il problema di individuare i lotti da marcare, in quanto destinati alle costruzioni, e quelli per i quali la marcatura è superflua: la soluzione più ovvia appare l'adozione della marcatura per tutta la produzione, compatibilmente con i costi e l'organizzazione aziendale.

Gli obblighi del produttore

Sono essenzialmente i seguenti.

- I pannelli prodotti devono essere conformi alla norma EN 13986:2001. Se hanno funzione portante il produttore deve individuare la loro destinazione d'uso e la classe di reazione al fuoco prevista, innescando poi il sistema adatto di attestazione della conformità e provvedendo ai controlli richiesti dalla EN 13986. Questa norma individua diversi casi di attestazione della conformità, dalla sola attestazione di conformità fino all'intervento di organismi esterni.
- Nella fabbricazione dei pannelli deve essere attuato un Controllo Interno della Produzione (FPC - Factory Production Control) secondo quanto stabilito dalla norma EN 326/2. Per le nuove produzioni devono essere eseguite delle prove di tipo.
- Deve essere stilata una Dichiarazione di Conformità e deve essere applicata la marcatura CE ai pannelli o ai loro imballaggi o ai documenti di accompagnamento.

La classificazione dei pannelli

La norma 13986 chiede che si valutino le diverse situazioni possibili e si adottino sistemi di valutazione conseguenti.

- Destinazione d'uso - I pannelli si dividono in elementi per usi strutturali ed elementi per usi non strutturali. Tra i primi, identificati come quelli che sono sottoposti a carichi in quanto parti di edifici o di altre costruzioni, figurano i pannelli di particelle categorie P4, P5, P6, P7, i pannelli MDF nelle cat. MDF.LA e MDF.HLS, i pannelli di compensato per l'applicazione S della EN 636.
- Reazione al fuoco - Un nuovo criterio di valutazione suddivide i pannelli in classi (A, B, C, D, E, F, con diverse sottoclassi) secondo il materiale costituente e il tipo d'impiego cui sono destinati. Alcuni tipi acquisiscono la classificazione senza necessità di prove: per esempio gli MDF di spessore superiore a 9 mm e massa volumica minima di 600 Kg/mc accedono alla classe D-s1 se destinati a pavimenti e D-s2 per gli altri usi; lo

stesso dicasi per i pannelli di compensato di spessore minimo 9 mm e massa volumica minima di 400 Kg/mc.

- Sistemi di attestazione della conformità - La norma ne considera 6, distinti con i numeri 1, 1+, 2, 2+, 3, 4. I pannelli destinati ad impieghi non strutturali e per i quali non viene dichiarata una particolare classe di reazione al fuoco ricadono nel sistema di attestazione N°4: per essi è prevista l'esecuzione delle prove di tipo e un controllo della produzione da parte del produttore, senza intervento di enti notificati. In tutti gli altri casi si prevede l'esecuzione di prove di tipo e/o la sorveglianza sul sistema di controllo della produzione da parte di organismi esterni di certificazione e/o prova, notificati dal Governo Italiano all'Unione Europea.
- Sostanze pericolose - Per l'emissione di formaldeide occorre specificare nella marcatura l'appartenenza alla classe E1 o E2, secondo quanto riportato nelle norme EN 312 per i pannelli di particelle, EN 622-1 per i pannelli di fibra, EN 636 per i compensati. Per il pentaclorofenolo la norma EN 13986 rinvia alle metodiche dei diversi Paesi per le modalità dei controlli; nel caso attestino un contenuto superiore a 5 ppm si richiede la segnalazione nella marcatura.
- Prove da eseguire - Per quanto concerne i requisiti meccanici la EN 13986 richiama le attuali norme europee di prodotto: EN 636, EN 312, EN 622, ecc.

Il controllo della produzione

E' lo strumento per garantire che i prodotti forniti hanno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelli dei campioni sottoposti con successo alle prove iniziali di tipo. Necessita di riscontri documentali e di evidenze a supporto della conformità della produzione. Il produttore deve verificare la rispondenza alla norma EN 13986 degli articoli originati da ogni linea produttiva, applicando le metodiche previste dalla norma EN 326-1 per il prelievo dei campioni e dalla norma EN 326-2 per le modalità di verifica attraverso un controllo statistico. Devono esistere procedure, piani di campionamento e controllo, riscontri documentali dei risultati relativi a:

- accettazione dei materiali legnosi e dei relativi adesivi;
- stoccaggio dei materiali;
- processi di fabbricazione;
- verifica delle caratteristiche critiche lungo il flusso produttivo;
- collaudi finali;
- marcatura e rilascio dei prodotti.

Devono essere individuate, definite e tenute sotto controllo: le responsabilità e autorità degli operatori, le modalità di conservazione dei documenti e delle registrazioni dei controlli, il mantenimento degli impianti e delle attrezzature di misura e collaudo, le procedure di trattamento delle non conformità. Se l'azienda dispone di un sistema conforme alla norma ISO 9001 e si fa carico dei requisiti della EN 13986 il suo sistema di controllo della produzione è senz'altro conforme.

L'autorizzazione alla marcatura

I produttori che intendono applicare il marchio CE debbono eseguire prove di tipo e controlli della produzione, come sopra specificato. Se i loro prodotti rientrano nella classe 4 di attestazione della conformità sopra descritta, possono direttamente procedere alla marcatura. In tutti gli altri casi è richiesto l'intervento di un ente, notificato all'Unione Europea dal Governo italiano, per mezzo del quale attestare la conformità dei prodotti alla norma EN 13986.

Purtroppo alla data di Marzo 2004 il nostro Governo non ha ancora provveduto a notificare alcun ente italiano per le operazioni di interesse dei produttori di pannelli strutturali. ICILA, che peraltro è stata pre-notificata fin dal 1998, è in grado di far acquisire alle aziende interessate l'autorizzazione alla marcatura attraverso i propri legami di Gruppo e l'appartenenza alla rete internazionale di IQNet. Siamo a Vostra disposizione per ogni informazione e chiarimento a riguardo.